

Allegato "C"
al N.27922 di Repertorio
ed al N.21972 di Raccolta

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO DI VINCI - APS"

ART.1

DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt.35 e seguenti del D.Lgs. 3.7.2017 n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita in forma di Associazione riconosciuta, l'Associazione di promozione sociale denominata

"ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO DI VINCI - APS"

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2

SEDE

La sede dell'Associazione è in Comune di Vinci (Fi), Via Renato Fucini n. 24.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ART.3

ATTIVITÀ' DI INTERESSE GENERALE - SCOPO

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di promuovere e sviluppare attività culturali, di aggregazione sociale e ricreative, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione Italiana. L'Associazione è apartitica ed aperta a tutti, senza distinzione di razza, lingua e religione. A tal fine l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) favorire il coordinamento tra Associazioni aventi analoghe finalità mantenendo in ogni caso la propria autonomia;
- b) favorire l'accrescimento culturale dei soci ed il rispetto del pluralismo, della democrazia e dell'integrazione fra individui;
- c) avanzare proposte agli enti pubblici e partecipare attivamente alle forme di decentramento della gestione del potere locale per un adeguata politica culturale del territorio e per l'utilizzazione e gestione sociale degli

impianti e delle strutture culturali, sportive, ricreative poste in essere dagli enti pubblici;

d) promuovere ed organizzare servizi ed iniziative rispondenti ai bisogni culturali, sportivi, turistici, dello spettacolo, della ricreazione, del riposo e dell'assistenza ai soci, ed a favore di tutti i cittadini;

e) organizzare iniziative, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative in conformità alle finalità istituzionali contenute nel presente statuto, con l'aiuto anche di nuovi mezzi di comunicazione;

f) utilizzare la propria sede in qualunque modo possa contribuire al raggiungimento dei fini statutari sopra previsti, occupando direttamente i locali o cedendoli in godimento anche in parte;

g) nel più rigido rispetto per il raggiungimento degli scopi Associativi, l'Associazione potrà porre in essere anche operazioni di carattere commerciale.

Nel raggiungimento degli scopi e delle finalità è comunque esclusa:

a) qualsiasi finalità partitica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati;

b) qualsiasi forma di costrizione nei rapporti tra le persone e le associazioni o enti.

ART. 4

OGGETTO - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività:

**** iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello spettacolo, dello svago, del riposo e dell'assistenza, rispondenti alle esigenze degli Associati;**

**** raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e favorirne lo sviluppo;**

**** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

**** organizzazione e gestione di attività artistiche di interesse sociale o culturale;**

**** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**

**** promozione delle attività nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della natura in generale;**

**** promozione nell'ambito della cultura l'insegnamento dell'educazione civica e morale ed il suo rispetto;**

**** promozione di ogni e qualsiasi attività di educazione ed insegnamento che possa elevare il grado ed istruzione e conoscenza;**

**** promozione della cultura della legalità, della pace tra i poli, della non violenza e della difesa non armata.**

Eventuali attività commerciali, di vario genere, dovranno avere carattere non prevalente rispetto alle operazioni associative ed i relativi proventi saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi dell'Associazione indicati in questo articolo.

Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione della propria attività, l'Associazione potrà promuovere incontri con gli Enti locali, con le organizzazioni sindacali, politiche e religiose, con le organizzazioni ed Enti senza scopo di lucro operanti nel territorio, nonché intrattenere relazioni con altri organismi senza scopo di lucro di rilievo a rappresentatività nazionale dell'associazionismo.

ART.5

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, quinto comma, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche ed enti in forma di Associazione di promozione sociale, fermo restando la previsione sul numero minimo degli Associati di cui all'art. 35, commi primo e secondo, D. Lgs 2017 n. 117. Possono altresì far parte dell'Associazione enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro diversi dalle associazioni di promozione sociale a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli Associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo laddove eventualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione e sono tenuti a partecipare alla vita associativa.

Ai fini dell'adesione all'Associazione possono essere soci le persone, fisiche e giuridiche, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio di Amministrazione, e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio stesso, se da questo fissata.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di aver preso lettura del presente statuto, di dividerne gli scopi, di voler partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione.

Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio di Amministrazione, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

La qualifica di socio si perde nei modi indicati all'art. 8. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati. Non sono disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati, né è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La partecipazione sociale non è collegata, ad ogni modo, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art.24 del Codice Civile. Le quote o i contributi Associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.6

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto a:

- a)** partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti da esso derivanti;
- b)** eleggere le cariche Associate ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo;
- c)** chiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati nei termini previsti dal presente Statuto;
- d)** formulare proposte agli Organi Dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente Statuto;
- e)** usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Di Amministrazione.

ART.7

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I doveri degli Associati sono:

- a)** osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi Associativi;
- b)** essere in regola con il versamento delle quote Associate e dei contributi, quando stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c)** non compiere atti che possano in qualsiasi maniera danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

d) tenere, all'interno dei locali dell'Associazione e nei rapporti con gli altri, un comportamento leale, civile, corretto, educato e animato da spirito di solidarietà e rispettoso delle norme di comportamento deliberate dagli Organi dell'Associazione.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per indegnità;
- c) per morte o per estinzione dell'associato/persona giuridica;
- d) per recesso.

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal termine di ciascun anno.

Perdono la qualità di Associati per morosità coloro che, entro il termine e nei limiti stabiliti dall'assemblea, non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa, eventualmente stabilita, da almeno un anno.

Perdono la qualità di Associati per indegnità coloro che, con il loro comportamento gravemente inadempiente nei confronti del presente Statuto, rendano incompatibile il mantenimento del rapporto Associativo, ovvero per gravi motivi siano ritenuti indegni di far parte dell'Associazione stessa oppure non abbiano partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee dell'Associazione.

In ogni caso la perdita della qualità di Associato per morosità e/o indegnità deve essere deliberata dall'Assemblea degli Associati, dietro proposta dettagliata e motivata del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dell'Organo di Controllo (ove esistente).

Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata all'Associato escluso. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Organo di Controllo (se esistente). Il Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato ed il Presidente, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'assemblea.

La perdita della qualità di Associato non esonera comunque dall'obbligo di versamento dei contributi Associativi per l'anno in corso e dal soddisfare qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell'Associazione.

Contro la delibera che stabilisce la perdita della qualità di Associato potrà essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né vantare alcun diritto al suo patrimonio.

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (se esistente).

ART.10

GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Qualsiasi carica elettiva, fatta eccezione per i membri dell'Organo di Controllo non appartenenti all'Associazione, viene ricoperta gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

I dipendenti dell'Associazione non possono ricoprire alcuna carica elettiva.

ART.11

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al precedente esercizio e per l'elezione alle cariche sociali in scadenza.

L'assemblea delibera inoltre su tutte le altre questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio d'Amministrazione.

Si riunisce altresì, ogni qual volta il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o dal Vice-Presidente (in caso di inerzia del Presidente), lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati e, comunque, ogni qual volta sia necessario per gli altri adempimenti di sua esclusiva competenza.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere nell'apposito libro.

Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, della maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo (se esistente) ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati, amministratori e revisori.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

ART.12

CONVOCAZIONE - PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente con avviso da affiggere nella sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio d'Amministrazione può liberamente avvalersi anche di altri mezzi di comunicazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione e dovrà essere diffuso almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione stessa.

Partecipano all'assemblea tutti gli Associati con diritto di voto e che siano in regola con il versamento delle quote associative, quando stabilite.

Sarà regolarmente costituita l'assemblea, anche non convocata, qualora siano presenti tutti gli Associati e siano intervenuta la maggioranza dei componenti di ciascun Organo sociale.

Ogni Associato può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta; ogni Associato può rappresentare al massimo cinque Associati. La regolarità delle deleghe viene accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli Associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o Revisore non hanno diritto di voto nelle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto; gli stessi non hanno altresì diritto di voto nelle delibere concernenti la loro responsabilità, né in quelle relative all'approvazione del bilancio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea eleggerà il proprio Presidente, preferibilmente fra i membri del Consiglio di amministrazione.

Il segretario dell'Associazione svolgerà le funzioni di segretario dell'assemblea per la verbalizzazione, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese nella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna e dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, nel quale dovranno essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni.

Il verbale dovrà essere steso o comunque trascritto nell'apposito Libro.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso, è necessario che:

- a)** sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b)** in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari,
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

ART.13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli Associati in forma ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, sull'approvazione del Bilancio preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- b) sull'ammontare dei contributi ordinarie straordinari dovuti;
- c) sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei componenti;
- d) sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- e) su quanto sia ad essa demandato per legge o per statuto;
- f) l'approvazione di eventuali regolamenti interni.

L'assemblea straordinaria delibera:

- g) sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio residuo a favore di Associazione o enti aventi scopi simili e comunque senza scopi di lucro;
- h) sull'approvazione delle modifiche dello Statuto;
- g) sul trasferimento della sede.

ART.14

MODALITA' DI VOTO

Tutte le deliberazioni dell'assemblea vengono approvate con la maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati, fermo restando l'impossibilità di ricorrere a modalità decisionali extra-assembleari, fatta eccezione per:

- la deliberazione avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, per la quale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione;
- le deliberazioni di modifica dello statuto, per le quali occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone.

ART.15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. La nomina dei consiglieri, previa determinazione

del loro numero, spetta all'assemblea, la quale delibera anche sul loro eventuale compenso.

Spetta all'assemblea degli Associati determinarne il numero prima di procedere alle elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per la legge e per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei soci. La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea a norma del presente Statuto;
- b) formulare le proposte da presentare all'assemblea, comprese quelle inerenti le modifiche statutarie nonché quelle relative allo scioglimento dell'Associazione;
- c) predisporre i Bilanci Consuntivo e Preventivo, nonché le relative relazioni accompagnatorie;
- d) eseguire i deliberati dell'assemblea degli Associati;
- e) richiedere gli affidamenti bancari, ovvero altre forme di finanziamento, come mutui e prestiti obbligazionari;
- f) deliberare in materia di gestione patrimoniale e sulle attività funzionali agli scopi sociali;
- g) deliberare la stipula di contratti, convenzioni e accordi per il perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
- h) organizzare e controllare la struttura operativa dell'Associazione, disciplinarne la composizione ed il funzionamento, assumere il personale dipendente, ovvero instaurare rapporti di lavoro autonomo nelle forme più opportune;
- i) promuovere e gestire iniziative pubbliche, manifestazioni di propaganda ed altro;
- l) rispettare e garantire il rispetto del presente Statuto;
- m) adottare qualsiasi altro provvedimento necessario alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione predispone in genere i piani e programmi di indirizzo necessari alla gestione, redige il bilancio e la relazione attinente, formula i programmi ed approva i regolamenti per il funzionamento dei servizi.

Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e/o a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'Associazione o singole competenze. Il Presidente e/o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio di Amministrazione del proprio operato nel corso della successiva riunione.

ART.16

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MODALITA' DI VOTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal Segretario, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

L'avviso sarà inviato ai componenti il Consiglio ed all'Organo di Controllo (se esistente) per posta o per posta elettronica agli indirizzi in precedenza comunicati, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché esposto nella sede dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipino la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto palese, salvo si tratti di deliberazioni riguardanti singole persone o per le elezioni di cariche in seno al Consiglio stesso.

Le delibere si intenderanno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso è necessario che, in quanto compatibili, siano rispettate le modalità di partecipazione ed i criteri di cui all'art. 12, ultimo comma, lettere a), b), c), d) ed e).

I libri sociali dell'Amministrazione saranno costituiti:

- a)** dal libro dei verbali delle assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee dei soci;
- b)** dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell'organo amministrativo;
- c)** dal libro dei soci, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi dei soci e le relative variazioni, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- d)** da tutti gli altri libri eventualmente obbligatori per legge o statuto.

ART.17

CARICHE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio, nella sua prima riunione, procederà alla nomina fra i suoi componenti del proprio Presidente e del Vice-Presidente. Può nominare un Segretario e un Tesoriere.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate anche ad un unico soggetto.

ART.18

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, dà esecuzione alle delibere e può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione stessa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente e nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal componente più anziano del Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado di giudizio, anche arbitrale, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome dall'Associazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi indicati dalla normativa di riferimento 30 CTS e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente.

In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla Revisione Legale e composto da un Controllore unico, quest'ultimo deve essere scelto tra le categorie di soggetti indicate dell'art. 30, quinto comma, seconda e terza parte, CTS.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla Revisione Legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti

indicate dell'art. 30, quinto comma, seconda e terza parte, CTS.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di Revisione Legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono d'ufficio, i soggetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 2399 c.c., così come richiamato dall'art. 30, quinto comma, prima parte, CTS.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo svolge le attività di vigilanza, di controllo e di monitoraggio così come previsto dall'art. 30, sesto e settimo comma, CTS.

L'organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori.

In tal caso è necessario che, in quanto compatibili, siano rispettate le modalità di partecipazione ed i criteri di cui all'art. 12, ultimo comma, lettere a), b), c), d) ed e), di questo statuto.

La funzione di Revisione Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 CTS ed è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali. Nei casi in cui tale funzione sia affidata all'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, esso è costituito come sopra indicato.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art.28 CTS.

ART.20

SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI

Se durante il mandato uno o più membri di un Organo Collegiale venga a cessare dalle loro funzioni per una qualsiasi causa, l'Organo in questione deve provvedere alla loro sostituzione a titolo provvisorio, nominando al loro posto l'Associato o gli Associati che nell'ultima elezione seguirono nella graduatoria della votazione.

Le funzioni di questi ultimi cessano comunque alla data in cui sarebbe cessato il mandato dell'eletto che viene sostituito.

ART.21

ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE

Il Consiglio di Amministrazione predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno. Il bilancio dell'Associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e della relazione morale o di missione. Al bilancio dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti. E' in maniera assoluta vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione in favore degli Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche

nel caso di recesso od ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione non ha fini di lucro e provvede ai suoi scopi con le seguenti entrate:

- a) dalle quote sociali e dai contributi versati annualmente dagli Associati;
- b) da contributi, dalle erogazioni e dai lasciti straordinari, in denaro e non, corrisposti dagli Associati, dai terzi, ovvero da Enti o da Associazioni, la cui attività non sia in contrasto con i fini perseguiti dalla Associazione;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- d) dalle sovvenzioni e dai contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dagli Enti pubblici o privati, con o senza vincolo di destinazione speciale;
- e) da eventuali proventi derivanti da attività associative, quali, ad esempio, manifestazioni ed iniziative;
- f) dai proventi di qualsiasi attività economica non prevalente connessa alle finalità statutarie ed eventualmente autorizzata dalle Autorità competenti;
- g) in genere, da qualsiasi risorsa conseguibile compatibilmente alle norme legislative e con il presente Statuto.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota sociale e di quella annuale.

ART. 22

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui valore è non inferiore all'ammontare minimo legale previsto dall'art. 22, quarto comma, CTS.

Il patrimonio dell'Associazione risulta peraltro costituito dai seguenti beni:

- a) beni mobili, immobili, mobili registrati, acquistati a titolo gratuito o a titolo oneroso;
- b) titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
- d) riserve formate con gli avanzi di gestione.

L'Associazione può ricevere le donazioni ed accettare, con beneficio d'inventario, lasciti testamenti, anche sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore; in tal caso il Presidente attua le delibere di accettazione, approvate dal Consiglio di Amministrazione, e compie i relativi atti giuridici.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento dell'attività civica, solidaristica e di utilità sociale.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART.23

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, primo comma, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dall'Organo Amministrativo. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere in alcun modo destinati agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ART.24

NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti leggi dello Stato in materia.

Firmato: Palandri Luigi

GUSTAVO CAMMUSO Notaio